CAMERA DEI DEPUTATI N. 1102

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FRANCO, GUIDETTI SERRA, ARNABOLDI

Presentata il 20 luglio 1987

Norme per la tutela della minoranza slovena

ONOREVOLI COLLEGHI! — I problemi della minoranza slovena sono da lungo tempo all'attenzione di questo Parlamento al fine di definire una legge di tutela globale che sappia inquadrare organicamente nell'ordinamento giuridico italiano quanto necessario ai cittadini italiani di lingua slovena per veder riconosciuti i loro diritti costituzionali.

Come è noto l'attuale situazione vede un intrecciarsi di norme ed interpretazioni relative alla minoranza slovena la cui fonte risale sia a trattati internazionali, il *Memorandum* di Londra, sia al diritto interno, con differenziazioni tra quanto avviene in provincia di Trieste rispetto alla provincia di Gorizia, ed una assenza di riconoscimento per i cittadini italiani di lingua slovena della provincia di Udine. Oltre a ciò va ricordato che il trattato di Osimo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia ha risolto definitivamente ogni controversia di confine ed ha, inoltre, affermato l'impegno dei due Stati a risolvere il problema delle rispettive minoranze all'interno del proprio ordinamento giuridico-costituzionale. Ne deriva perciò, è convinzione dei proponenti, la necessità di approvare una legge di tutela globale ed indifferenziata per tutti gli appartenenti alla comunità nazionale slovena, per garantire ad essi identica possibilità di fruizione delle norme. Ed inoltre tale tutela non può essere inferiore a quanto contenuto nello statuto speciale annesso al *Memorandum* di Londra, poiché sarebbe evidentemente priva di senso ogni

generalizzazione dei soggetti tutelati che non parta « perlomeno » da quanto si è già praticato nel passato, sia pure limitatamente ad alcuni. In caso diverso le stesse affermazioni del trattato di Osimo verrebbero sostanzialmente contraddette.

Interna a queste considerazioni è soprattutto la questione degli sloveni della provincia di Udine. La loro storia linguistica, culturale ed amministrativa è stata profondamente diversa da quella della minoranza slovena che vive nelle province di Trieste e Gorizia. Ma ciò non per mano del destino, bensì principalmente per l'azione organica e scientifica di snazionalizzazione attuata dallo Stato italiano, all'interno di eventi quali conflitti sociali, politici e bellici. Nei confronti di queste popolazioni è oggi necessario un fondamentale atto di giustizia, offrendo loro gli strumenti adeguati per ricostruire la propria identità, sia là dove tradizionalmente tali popolazioni hanno vissuto sia là dove sono state costrette a spostarsi dall'evolversi dei processi economici.

Le scelte fondamentali della presente proposta di legge rispondono a criteri di chiarezza, ponendosi come obiettivo quello di renderne certa l'applicazione. In particolare i punti determinanti sono i seguenti:

a) l'identificazione dei soggetti aventi diritto alla tutela attraverso la definizione di un territorio tradizionalmente abitato dalla minoranza slovena e di un territorio di migrazione interna (tabelle *A* e *B* annesse all'articolo 3). L'unità minima territoriale presa in considerazione è il comune, anche se talvolta la presenza della minoranza riguarda unicamente qualche frazione, poiché i comuni, singoli o associati, sono i titolari della rappresentanza degli interessi della minoranza intesa come comunità;

b) l'attribuzione alle comunità montane, esistenti nei territori tradizionalmente abitati dalla minoranza slovena, del ruolo di soggetto istituzionale cui viene affidato il compito di promuovere lo sviluppo sociale ed economico come condizione fondamentale per garantire una tutela fatta non solo di potenzialità di uso dei diritti individuali, ma anche di crescita generali dei fattori socio-economici del territorio in cui storicamente è insediata la minoranza slovena;

c) la definizione di un criterio oggettivo per l'identificazione di una rappresentanza politico-istituzionale della minoranza slovena che viene attribuita ai consiglieri comunali che si dichiarino appartenenti alla minoranza stessa;

d) l'esistenza di meccanismi certi per la tutela linguistica sul piano scolastico e su quello dei rapporti con la pubblica amministrazione;

e) l'individuazione di norme legislative che permettano l'applicazione di una concezione di fondo che ispira questa proposta di legge: che, cioè, l'esistenza di una minoranza non è un « peso » per un determinato territorio o società e per la sua caratterizzazione nazionale prevalente, bensì uno strumento di possibile arricchimento culturale e linguistico per tutti gli abitanti di quel territorio e di quella società, in una prospettiva di apertura e di collaborazione interna ed esterna.

La presente proposta di legge viene presentata dal gruppo di Democrazia proletaria come contributo specifico e concreto di soluzioni legislative in un momento in cui può ritenersi ormai impraticabile ogni rinvio dell'approvazione effettiva della legge di tutela globale della minoranza slovena. Va inoltre ricordato, per doveroso atto di correttezza, che tale proposta è stata elaborata avendo presenti tutte le proposte che in questi anni sono state presentate sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica e che si è ritenuto, su alcune questioni, di utilizzare soluzioni legislative non dissimili da quelle presenti in altri testi. In particolare ciò riguarda alcuni aspetti di

una proposta del gruppo comunista del Senato e di quella presentata dall'AIDLCM (Associazione internazionale per la difesa delle lingue e culture minacciate) nel 1977 come petizione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Onorevoli colleghi, auspicando che la questione della tutela globale della minoranza slovena sia affrontata in tempi utili dal Parlamento si confida che la presente proposta di legge sia confortata dal voto favorevole di questa Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1.

1. Ai cittadini italiani di lingua slovena è garantito il pieno godimento dei diritti sanciti dalla Costituzione per le minoranze linguistiche.

2. Lo Stato italiano tutela il territorio storico di insediamento della minoranza slovena nelle province di Gorizia, Trieste e Udine ed assicura alla minoranza nel suo complesso le condizioni per il proprio sviluppo sociale, economico e culturale.

3. Le norme della presente legge attuano per l'ordinamento giuridico italiano il principio della tutela per tutti i cittadini appartenenti alla minoranza slovena. Tali norme sono comunque comprensive di quanto attualmente previsto in materia, sulla base di accordi internazionali o di atti legislativi ed amministrativi interni, ed eliminano ogni diversità territoriale di applicazione.

ART. 2.

1. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena sono garantiti i seguenti diritti:

a) pari dignità della loro lingua rispetto a quella italiana;

b) l'insegnamento della loro lingua e nella loro lingua;

c) l'uso della loro lingua nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento

dei propri doveri, nei procedimenti innanzi agli organi statali, compresi gli enti parastatali, agli enti locali, ai servizi d'interesse pubblico, nella toponomastica e nella antroponomastica;

d) l'uso dei simboli in cui la minoranza si riconosce;

e) lo sviluppo della cultura, della stampa e dei mezzi di comunicazione di massa nella loro lingua;

f) l'aiuto finanziario pubblico per la realizzazione dei diritti di cui alle lettere precedenti.

ART. 3.

1. Si considerano appartenenti alla minoranza slovena e quindi aventi diritto di avvalersi delle norme della presente legge i seguenti cittadini:

a) cittadini italiani di lingua slovena residenti nel territorio tradizionalmente abitato dalla minoranza slovena;

b) cittadini italiani di lingua slovena residenti in altri territori delle province di Gorizia, Trieste ed Udine considerati territori di migrazione interna della minoranza slovena;

c) cittadini italiani di lingua slovena emigrati in Italia ed all'estero.

2. Il territorio tradizionalmente abitato dalla minoranza slovena è rappresentato dai comuni elencati all'annessa tabella *A*.

3. Il territorio di migrazione interna della minoranza slovena è rappresentato dai comuni elencati all'annessa tabella *B*. Tale elenco viene integrato su richiesta di ulteriori comuni con delibera del consiglio comunale.

CAPO II

NORME PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO TRADIZIONALMENTE ABITATO DALLA MINORANZA SLOVENA

ART. 4.

1. La tutela della minoranza linguistica slovena nel territorio da essa tradizionalmente abitato rappresenta una organica prospettiva di valorizzazione sociale, culturale ed economica di un'area geograficamente definita, di cui pertanto sono portatori l'insieme delle popolazioni e delle istituzioni che in quel territorio sono presenti.

2. Nel territorio tradizionalmente abitato dalla minoranza slovena e nelle istituzioni elettive territoriali che su esso esprimono proprie potestà la lingua slovena è parificata a quella italiana, lingua ufficiale dello Stato.

3. I comuni di cui all'annessa tabella *A*, nonché le comunità montane della Val Canale e Canal del Ferro, Tarcentina, delle Valli del Natisone, del Collio e del Carso, al cui territorio appartiene parte del territorio tradizionalmente abitato dalla minoranza slovena, vengono riconosciuti come i soggetti istituzionali rappresentanti gli interessi della comunità slovena in un quadro generale di sviluppo sociale, culturale ed economico.

ART. 5.

1. Le trasformazioni urbanistiche del territorio tradizionalmente abitato dalla minoranza slovena non possono avvenire senza il consenso esplicito delle istituzioni rappresentative territoriali di cui al comma 3 dell'articolo 4.

2. In particolare a tale consenso esplicito sono comunque soggette le seguenti

modificazioni territoriali, anche in difformità dalle leggi statali e regionali attualmente vigenti:

a) servitù militari ed ogni altro vincolo imponibile in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898;

b) localizzazione di grandi impianti di produzione e trasporto energetico;

c) realizzazione di opere di grande viabilità e di trasporto.

3. Per i comuni di Gorizia e Trieste al consenso esplicito degli enti locali di cui al comma 1 deve aggiungersi quello delle assemblee degli organi del decentramento comunale il cui territorio sia interessato alle modificazioni.

ART. 6.

1. Lo Stato assegna alle comunità montane di cui all'articolo 4 contributi finanziari straordinari annui per l'attuazione di propri piani pluriennali di sviluppo finalizzati al rafforzamento delle strutture produttive nonché delle condizioni di vita delle popolazioni, in un quadro generale rivolto anche alla crescita e qualificazione dell'interscambio commerciale e collaborazione produttiva con le zone limitrofe della Repubblica jugoslava.

2. Tali piani pluriennali di sviluppo fanno parte della programmazione economica regionale e statale, anche in deroga alle procedure previste per la programmazione regionale e statale.

3. Con la legge finanziaria annuale lo Stato definisce gli stanziamenti da assegnare alle singole comunità montane, sulla base di progetti predisposti dalle comunità stesse e su cui sia stato espresso parere di congruità con il proprio piano di sviluppo e con i propri strumenti legislativi da parte della regione Friuli-Venezia Giulia. Tale parere deve essere espresso entro trenta giorni

dalla richiesta effettuata dalla comunità montana; trascorso tale termine il parere viene considerato favorevole.

4. In base alla posta ad essa assegnata la comunità montana provvede ad inserirla nel proprio bilancio e ad approvare i progetti realizzabili.

5. I piani pluriennali di sviluppo elaborati dalle comunità montane in base al presente articolo, nonché i progetti effettivamente finanziati, per la loro realizzazione devono essere approvati dalla maggioranza dei membri dell'assemblea della comunità montana dichiaratisi cittadini italiani appartenenti alla minoranza slovena al momento della convalida della loro elezione a consiglieri comunali.

CAPO III

SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DELLA MINORANZA SLOVENA - EDITORIA ED INFORMAZIONE

ART. 7.

1. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede, con propri appositi stanziamenti di bilancio al sostegno alle istituzioni e alle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive della minoranza slovena.

2. Lo Stato assegna annualmente in via integrativa propri contributi destinati ai fini di cui al comma 1, che entrano a far parte del bilancio regionale.

3. Per le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 deve essere espresso parere favorevole da parte della rappresentanza della minoranza slovena così come istituita all'articolo 38.

ART. 8.

1. Agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena è garantito il diritto di

essere informati nella lingua slovena degli avvenimenti in patria e nel mondo che rivestono importanza per la loro esistenza, per la loro cultura e per il loro lavoro, nonché delle questioni di interesse per la loro comunità linguistica.

2. La RAI-TV, attraverso le proprie sedi a Gorizia, Trieste e Udine, garantisce alla minoranza slovena le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena. Alle emittenti radiofoniche e televisive in lingua slovena è garantita autonomia di programmazione.

3. La diffusione dei programmi in lingua slovena deve comunque essere garantita in tutti i territori dei comuni di cui alle tabelle *A* e *B*.

ART. 9.

1. Lo Stato sostiene, con appositi finanziamenti, anche integrativi rispetto a quelli previsti dalle leggi in materia, gli enti ed istituti scientifici e di ricerca, nonché l'attività editoriale della minoranza linguistica slovena, sia per quanto riguarda la stampa periodica, sia ogni altra produzione di carattere culturale, artistico, scientifico, educativo e politico.

2. Le norme di attuazione di quanto previsto al comma 1 sono emanate dai Ministri competenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della rappresentanza di cui all'articolo 38.

CAPO IV

NORME IN MATERIA DI USO PUBBLICO DELLA LINGUA DELLA MINORANZA

ART. 10.

1. Entro i territori definiti dalle tabelle *A* e *B* l'uso della lingua slovena è pienamente libero nell'esercizio delle attività commerciali e industriali, nelle inse-

gne, nei marchi delle offerte al pubblico ed in ogni altra indicazione anche obbligatoria per chi eserciti il commercio o l'industria, salva l'obbligatorietà anche in italiano dell'indicazione della qualità, composizione e scadenza dei singoli prodotti quando essi sono destinati al mercato interno.

2. Quando si tratta di scritte bilingui italiano-sloveno ai sensi del comma 1 l'eventuale imposta viene corrisposta soltanto per la scritta in una delle due lingue.

ART. 11.

1. Gli appartenenti alla minoranza linguistica slovena di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3 hanno diritto di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, con gli organi e uffici della pubblica amministrazione, degli enti locali, degli enti parastatali, dei servizi sociali e dei concessionari dei servizi di pubblico interesse situati nei territori di cui alle tabelle *A* e *B* ed in quelli comunque competenti per tale territorio.

2. Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al comma 1 usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio. Ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza inizia nella lingua presunta del cittadino cui è destinata, oppure in forma bilingue. Una volta accertata la lingua del destinatario la corrispondenza prosegue in questa lingua.

ART. 12.

1. Gli atti della pubblica amministrazione, degli enti di diritto pubblico e dei concessionari di servizi di pubblico interesse destinati alla generalità dei cittadini residenti nel territorio definito alla tabella *A* e gli atti individuali destinati all'uso pubblico intitolati ai cittadini residenti nel territorio di cui sopra devono

essere redatti oltreché in italiano anche nella lingua slovena.

2. I moduli e i fac-simile di domanda destinati alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di cui alla tabella *A* devono essere redatti oltreché in italiano anche nella lingua slovena.

3. Gli atti, moduli e fac-simile di cui ai precedenti commi del presente articolo sono inoltre forniti con stesura bilingue italiano-sloveno ai cittadini italiani di lingua slovena residenti nel territorio di cui alla tabella *B* che ne facciano richiesta. Tale norma è inoltre estesa ai cittadini di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 qualora si rivolgano ad uffici pubblici aventi la disponibilità di produrre atti, moduli e fac-simile bilingui italiano-sloveno ai sensi del presente articolo.

ART. 13.

1. L'autorità giudiziaria competente per i territori di cui alle tabelle *A* e *B* ha l'obbligo di esaminare ed interrogare i cittadini italiani di lingua slovena nella loro lingua.

2. Il procedimento giudiziario cui partecipa almeno una parte appartenente alla minoranza di lingua slovena di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3, si svolge in lingua italiana e slovena. La sentenza viene emessa nelle due lingue.

3. Le norme del presente articolo valgono anche per i giudizi di carattere amministrativo.

ART. 14.

1. In ogni atto relativo all'esercizio delle loro funzioni, i componenti delle assemblee elettive e delle commissioni da esse istituite della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle provincie di Gorizia, Trieste e Udine e dei comuni, singoli o associati, di cui alla tabella *A*, ivi compresi gli organi del decentramento comunale, nonché di tutti gli organismi rappresentativi di base elettivi e non,

compresi gli organi collegiali della scuola, che facciano riferimento ai medesimi territori, anche parzialmente, hanno diritto di usare la lingua slovena e di ricevere risposta oralmente e per iscritto in sloveno.

2. Il diritto ad usare la lingua slovena è esteso anche ai cittadini di lingua slovena che risiedano e partecipino ad assemblee elettive o ad organismi rappresentativi di base nei comuni di cui alla tabella *B*. Qualora vi sia la richiesta di esercizio di tale diritto, le assemblee e gli organismi di cui al presente comma provvedono ad organizzarsi per rendere effettivo tale diritto.

ART. 15.

1. Negli uffici dell'amministrazione statale, degli enti parastatali, degli enti locali, dei servizi sociali e dei concessionari di servizi di pubblico interesse situati nel territorio di cui alle tabelle *A* e *B* deve essere impiegato un sufficiente numero di personale che abbia la conoscenza della lingua slovena in maniera da garantire pronto ed effettivo godimento del diritto all'uso della propria lingua stabilito dalla presente legge.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche agli uffici che, pur essendo situati fuori dai territori di cui alle tabelle *A* e *B*, hanno competenza su detto territorio.

3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 aventi competenza sul territorio di cui alla tabella *A* devono servirsi di insegne, scritte, timbri, sigilli in lingua italiana e slovena con caratteri ugualmente appariscenti.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, previo parere della rappresentanza della minoranza slovena di cui all'articolo 38, provvede ad emanare i decreti attuativi ed i regolamenti necessari all'attuazione delle norme previste dal presente articolo per la pubblica ammini-

strazione. Analogamente provvede la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per le proprie competenze.

ART. 16.

1. È abrogato il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494.

2. I cittadini italiani di lingua slovena di cui all'articolo 3 che portano un cognome italianizzato in qualsiasi epoca e modo possono ottenere il ripristino dello stesso nella forma storica o usuale nella propria lingua.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 si ottengono con la procedura prevista dagli articoli 167 e seguenti del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Le domande vengono evase entro trenta giorni dalla presentazione. Il provvedimento in sé come pure i conseguenti procedimenti per il cambiamento del cognome o del nome in altri documenti e registri pubblici sono esenti da ogni spesa, tassa ed imposta.

ART. 17.

1. È abrogato il regio decreto 29 marzo 1929, n. 800.

2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi competenti in materia di toponomastica devono provvedere alla revisione della toponomastica nei territori di cui alla tabella *A* secondo i seguenti criteri:

a) rimangono in uso i toponimi in italiano anteriori al 1866;

b) si accertano i toponimi sloveni attualmente in uso ufficiale in forma italianizzata nella grafia e si riducono nella grafia della lingua slovena;

c) si accertano e introducono nell'uso ufficiale i toponimi sloveni per tutte le località esistenti nei territori di cui alla tabella *A*;

d) nei casi in cui non esista il toponimo italiano secondo la lettera *a)* si ha l'uso ufficiale esclusivo del toponimo nella lingua slovena; nei casi in cui tale toponimo esiste esso si aggiunge al toponimo nella lingua slovena;

e) nei casi in cui nella stessa località coesistano più minoranze linguistiche si ha l'uso ufficiale congiunto dei toponimi con precedenza per la lingua maggioritaria nella località all'inizio del ventesimo secolo; nei casi in cui esiste anche il toponimo italiano secondo la lettera *a)* esso si aggiunge ai toponimi nelle lingue delle minoranze.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano nelle pubblicazioni ufficiali, comprese le pubblicazioni dell'Istituto geografico militare, e nella segnaletica stradale e turistica. Nella corrispondenza e negli atti delle pubbliche autorità e dei concessionari di servizi di pubblico interesse emessi in più lingue si usa il toponimo nella lingua del testo o del destinatario.

4. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi competenti provvedono all'accertamento delle forme slovene dei nomi dei centri amministrativi che pur essendo situati fuori dal territorio tradizionalmente abitato dalla minoranza slovena sono legati alla vita quotidiana della stessa e le introdurranno nell'uso ufficiale nella corrispondenza e negli atti delle pubbliche autorità e dei concessionari di servizi di pubblico interesse.

5. Nella corrispondenza privata è libero l'uso separato dei toponimi nelle singole lingue.

CAPO V

LA SCUOLA: ORDINAMENTO SCOLASTICO, AMMINISTRAZIONE E AUTOGOVERNO DELLE SCUOLE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA

ART. 18.

1. Le norme della legge 19 luglio 1961, n. 1012, e successive modifiche e

integrazioni, sono estese alla provincia di Udine.

2. Nei comuni di cui alla tabella *A* sono istituite scuole materne e scuole dell'obbligo con lingua d'insegnamento slovena.

3. Quando motivi di ordine didattico consigliano l'aggregazione degli alunni di lingua slovena alla scuola dell'obbligo di un comune vicino è garantito il regolare e gratuito trasporto degli alunni.

4. In ciascuna delle tre provincie è garantito il pieno arco dell'istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena.

5. In ciascuna delle tre province di Gorizia, Trieste e Udine la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia garantisce corsi di formazione professionale con lingua d'insegnamento slovena.

6. Lo Stato e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvedono al completamento dell'istituzione delle scuole materne, primarie e secondarie nonché dei corsi di formazione professionale di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in relazione alle richieste delle popolazioni interessate.

7. È abrogato il numero minimo degli alunni per l'istituzione di un nuovo corso o indirizzo, di una classe, per i gruppi di attività integrative, elettive, opzionali e simili.

8. Le scuole materne frequentate da alunni di età differente hanno due sezioni a prescindere dal numero degli alunni.

ART. 19.

1. Ai cittadini italiani di lingua slovena residenti nei comuni di cui alla tabella *B* sono garantite la scuola materna e la scuola dell'obbligo nella lingua slovena.

2. Tali scuole sono istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta dell'intendente scolastico di cui all'articolo 31, sentito il parere del consiglio generale delle scuole slovene, di cui all'articolo 32.

3. L'intendente scolastico per le scuole slovene, sentito il consiglio generale delle scuole slovene, può istituire con proprio decreto, nelle località di cui al comma 1, dei corsi di lingua slovena per gli alunni di lingua slovena delle scuole dell'obbligo e secondarie con lingua di insegnamento italiana.

4. In questa materia l'iniziativa può partire dal consiglio generale delle scuole slovene.

5. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede inoltre, con proprie norme in materia di diritto allo studio, a facilitare la frequenza alle scuole primarie e secondarie con lingua di insegnamento slovena per i cittadini italiani di lingua slovena residenti nei comuni di cui alla tabella *B*.

ART. 20.

1. Ai nuclei di appartenenti alla minoranza linguistica slovena di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 sono garantiti l'insegnamento della lingua slovena, con l'istituzione di scuole materne e dell'obbligo o con l'istituzione di corsi di lingua slovena.

2 . Tali scuole o corsi vengono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta dell'intendente per le scuole slovene, sentito il parere o per iniziativa del consiglio generale delle scuole slovene.

3. Per i cittadini italiani di lingua slovena di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 può inoltre essere favorita la frequenza a scuole con lingua di insegnamento slovena istituite nei comuni di cui alle tabelle *A* e *B*.

ART. 21.

1. I cittadini italiani di lingua slovena che abbiano frequentato le scuole o i corsi di cui agli articoli 18, 19 e 20 e proseguano gli studi universitari negli istituti universitari della Repubblica socialista di Slovenia godono per quanto

riguarda il servizio militare, il presalario e le borse di studio, degli stessi diritti di chi prosegue tali studi in Italia.

2. La tabella delle equipollenze delle lauree e dei diplomi conseguiti dagli appartenenti alla minoranza linguistica nella Repubblica socialista di Slovenia è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere vincolante del consiglio generale delle scuole slovene di cui all'articolo 32. La tabella viene aggiornata di norma ogni due anni.

3. Ai titoli di studio conseguiti nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, compresi i corsi per il conseguimento del diploma di insegnante di scuola materna, previsti dall'articolo 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e ai certificati degli studi compiuti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena viene riconosciuta, a tutti gli effetti, la stessa validità dei diplomi e dei certificati delle corrispondenti scuole statali con lingua d'insegnamento italiana.

ART. 22.

1. Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena che sono istituite in base alla presente legge può essere introdotto, nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'insegnamento bilingue sloveno-italiano che avviene con criteri di assoluta parità per ogni materia ed attività. La decisione spetta al consiglio generale delle scuole slovene, sentito il consiglio di interclasse o di istituto e viene presa di anno in anno.

ART. 23.

1. I programmi di insegnamento e di esame di storia, geografia, educazione civica, filosofia, pedagogia, musica, storia dell'arte, sono adeguati in modo tale da dare pieno sviluppo alla conoscenza delle terre abitate dagli sloveni, della storia,

dello sviluppo della scienza e delle arti tra gli sloveni nonché la conoscenza dei lineamenti fondamentali dell'ordinamento politico amministrativo della Repubblica socialista di Slovenia. Tali programmi contengono gli opportuni riferimenti anche alla storia ed alla geografia delle altre nazioni slave, degli altri popoli slavi del sud e in special modo per quanto riguarda i loro rapporti con il popolo sloveno e il suo territorio.

2. Nell'ambito dei provvedimenti tesi a sostenere lo sviluppo dei rapporti tra la minoranza slovena e la nazione madre ai fini dell'arricchimento dello sviluppo culturale e linguistico sono favorite le escursioni, le visite d'istruzione, i soggiorni di studio degli alunni delle scuole con lingua d'insegnamento slovena in tutti i territori abitati dagli sloveni.

3. Agli stessi fini di cui al comma 2 sono favoriti la partecipazione del personale ispettivo, direttivo, docente e tecnico di dette scuole ai corsi di aggiornamento, ai seminari, ai convegni e congressi scientifici, tecnici e professionali in tutti i territori abitati dagli sloveni, nonché i soggiorni dello stesso personale presso istituzioni scolastiche, culturali, di ricerca e presso altre organizzazioni di lavoro associato della Repubblica socialista di Slovenia.

4. Gli attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento, di seminari, di convegni e congressi scientifici, tecnici e professionali di cui al comma 3 e lo svolgimento dei soggiorni, vistati dall'intendente scolastico di cui all'articolo 31, hanno un punteggio analogo a quello attribuito ad analoghi attestati conseguiti in Italia. La tabella di valutazione di tali attestati è approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del consiglio generale delle scuole slovene. Tale tabella è aggiornata di norma ogni due anni.

5. È attribuito, con la procedura di cui al comma 4, un congruo punteggio anche al perfezionamento conseguito con la fruizione delle borse di studio previste dall'accordo culturale italo-jugoslavo del 21 luglio 1964.

ART. 24.

1. Al personale docente delle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena è assegnata un'indennità di seconda lingua nella misura prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 454.

2. Al rimanente personale delle scuole con lingua d'insegnamento slovena è assegnata un'indennità di seconda lingua nella misura prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 454, ridotta a una metà.

3. Le scuole con lingua d'insegnamento slovena hanno diritto a disporre di almeno un applicato di segreteria, anche in deroga al numero minimo degli alunni previsto.

ART. 25.

1. Il personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole con lingua d'insegnamento slovena deve avere la piena conoscenza di tale lingua. Si dà per accertata la piena conoscenza della lingua slovena per tutti i candidati che abbiano seguito tutto il *curriculum* scolastico in scuole con lingua d'insegnamento slovena.

2. I candidati, sia ai posti temporanei sia ai posti di ruolo, sprovvisti del requisito di cui al comma 1, vengono sottoposti all'inizio della procedura per l'assunzione e, se si tratta di assunzione per soli titoli, prima dell'assunzione, ad un esame comprendente prove orali e scritte, tendente ad accertare la piena conoscenza della lingua slovena. Le modalità dell'esame vengono fissate con decreto dell'intendente scolastico di cui all'articolo 31, sentito il consiglio generale delle scuole slovene. Il decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

3. Sono sottoposti all'accertamento linguistico di cui sopra anche i candidati assunti in servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena in base alla legge.

4. Sono salvi i diritti acquisiti dal personale entrato in ruolo nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'esame di cui ai commi 2 e 3 è svolto dinnanzi a una commissione nominata dall'intendente scolastico di cui all'articolo 31, sentito il consiglio generale delle scuole slovene.

ART. 26.

1. I titoli di studio riconosciuti equipollenti con la procedura prevista dall'articolo 70 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono validi anche per l'assunzione in servizio temporaneo.

ART. 27.

1. Il personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole con lingua d'insegnamento slovena è statale. Il personale provinciale e comunale in servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane in servizio fino al pensionamento od al passaggio ad altro servizio presso l'ente di appartenenza.

2. Il personale di cui al comma 1, in servizio presso le scuole con ruoli provinciali, appartiene al rispettivo ruolo provinciale delle scuole slovene. Il rimanente personale di cui al comma 1 appartiene ai ruoli regionali delle scuole slovene.

3. In ogni provincia è istituita almeno una direzione didattica per le scuole materne con lingua d'insegnamento slovena.

ART. 28.

1. Tutta la documentazione interna delle scuole con lingua d'insegnamento slovena è in lingua slovena.

2. È di norma in lingua slovena anche il carteggio tra le scuole con lingua d'insegnamento slovena per:

a) gli uffici di cui all'articolo 15 della presente legge;

b) gli utenti;

c) associazioni ed organizzazioni che sono espressione della minoranza slovena;

d) i sindacati.

ART. 29.

1. Il fondo annuo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è portato a 250 milioni di lire ed è utilizzabile anche per la stampa di moduli ed altri stampati necessari per il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

ART. 30.

1. Tutte le norme delle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932, che non sono in contrasto con la presente legge, rimangono in vigore.

ART. 31.

1. A sovraintendere alle scuole di cui agli articoli 18, 19 e 20, il Ministro della pubblica istruzione nomina un intendente per le scuole slovene nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia scelto da una terna formata dal consiglio generale delle scuole slovene.

2. L'intendente per le scuole slovene dipende direttamente dal Ministro della pubblica istruzione ed ha le seguenti funzioni:

a) svolge le funzioni di provveditore agli studi per le scuole con lingua d'insegnamento slovena;

b) mantiene dei contatti con i provveditori agli studi per le questioni comuni con le scuole con altra lingua d'insegnamento;

c) nomina, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, i presidenti ed i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole di lingua slovena;

d) gestisce il fondo annuo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932;

e) gestisce, secondo le indicazioni del consiglio generale delle scuole slovene, un fondo annuo di 250 milioni di lire finalizzato al finanziamento di provvedimenti nel settore della formazione del personale della scuola;

f) vista gli attestati di cui all'articolo 23 della presente legge;

g) nomina, sentito il parere del consiglio generale delle scuole slovene, la commissione per l'accertamento della piena conoscenza della lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 25;

h) proclama l'elezione dei membri del consiglio generale delle scuole slovene, e presiede il consiglio stesso;

i) stipula, secondo le indicazioni del consiglio generale delle scuole slovene, delle convenzioni riguardanti la formazione del personale delle scuole slovene, tanto con le università di Trieste e Udine quanto con quella di Lubiana;

l) nomina, in base alle proposte del consiglio generale delle scuole slovene, i membri delle commissioni per l'approvazione dei libri di testo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932;

m) presiede i consigli di disciplina del personale dei ruoli provinciali e regionali delle scuole slovene.

3. L'ufficio dell'intendente per le scuole slovene si articola in tre sezioni distaccate presso i provveditorati agli studi delle tre province in questione.

4. La lingua ufficiale dell'intendente e del suo ufficio, nei rapporti con le scuole cui sovraintende, con gli appartenenti alla minoranza linguistica slovena e con gli uffici di cui all'articolo 15 è quella slovena.

ART. 32.

1. Per garantire l'autonomia e lo sviluppo della scuola slovena è istituito nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il consiglio generale delle scuole slovene.

2. Il consiglio generale delle scuole slovene esprime pareri vincolanti per le materie demandate alla competenza dell'amministrazione scolastica periferica:

a) su tutti i problemi riguardanti le scuole slovene di ogni ordine e grado e sui vari aspetti dell'istruzione e dell'ordinamento scolastico con lingua d'insegnamento slovena;

b) sui problemi riguardanti il personale insegnante e direttivo ed il personale amministrativo addetto alle scuole slovene;

c) sulla nomina delle commissioni per gli esami di Stato per le scuole slovene;

d) sulla nomina delle commissioni per l'approvazione dei libri di testo, stampati con il fondo annuo previsto dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

3. Il consiglio generale delle scuole slovene assomma, relativamente alle scuole slovene, tutte le funzioni previste dagli articoli 12 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,

n. 416, e da ogni altra legge statale, per i consigli scolastici distrettuali e provinciali.

4. Il consiglio generale delle scuole slovene indica i criteri generali per l'utilizzo del fondo annuo per la formazione del personale, di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 31, e partecipa alla gestione dello stesso attraverso un'apposita commissione.

5. Il consiglio generale delle scuole slovene designa nel suo ambito un rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'università di Trieste ed un rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'università di Udine.

6. Per quanto riguarda i programmi d'insegnamento e d'esame il consiglio generale delle scuole slovene deve raggiungere l'accordo del consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali.

7. Il consiglio generale delle scuole slovene nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è composto da:

a) un preside di scuola secondaria di secondo grado, un preside di scuola media, un direttore didattico, un insegnante di grado preparatorio, elementare, medio e secondario di secondo grado per ciascuna delle tre province eletti dagli appartenenti alle rispettive componenti del personale scolastico;

b) un ispettore tecnico periferico eletto dagli ispettori tecnici periferici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena;

c) tre rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario eletti dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole con lingua d'insegnamento slovena in modo tale da garantire un rappresentante ad ogni provincia e ad ogni categoria;

d) nove cittadini italiani di lingua slovena eletti dalla rappresentanza della

minoranza slovena, di cui all'articolo 38, in modo tale da garantire tre rappresentanti ad ogni provincia;

e) dall'intendente per le scuole slovene nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 31.

8. Il consiglio generale delle scuole slovene si suddivide in tre sezioni provinciali. Il regolamento interno del consiglio, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, stabilisce quali argomenti vengono trattati in sede deliberante dalle sezioni provinciali.

9. Il presidente del consiglio generale delle scuole slovene partecipa alle riunioni dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali del Friuli-Venezia Giulia previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per esaminare e far esaminare problemi di comune interesse.

10. Per il coordinamento dei servizi degli enti locali relativi congiuntamente a scuole italiane e slovene, il consiglio generale delle scuole slovene provvede a nominare sue delegazioni che partecipano, quando si presentano problemi di comune interesse, alle riunioni dei consigli scolastici distrettuali e provinciali competenti per territorio.

11. In tal caso le decisioni dei consigli scolastici, integrati con la delegazione del consiglio generale delle scuole slovene, sono valide se nella maggioranza dei voti è compresa anche la maggioranza dei voti dei rappresentanti sloveni.

12. Tutti i membri del consiglio generale delle scuole slovene sono scelti fra i cittadini italiani di lingua slovena.

13. Il consiglio generale delle scuole slovene dura in carica per tre anni scolastici.

ART. 33.

1. È istituito, con sedi a Gorizia, Trieste e Udine, l'istituto regionale di ricerca,

sperimentazione e aggiornamento educativi della scuola con lingua d'insegnamento slovena.

2. L'istituto di cui al comma 1 ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

3. L'istituto ha i compiti e l'articolazione interna previsti dagli articoli 9 e 10 del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

4. La composizione degli organi dell'istituto, il loro funzionamento ed i problemi relativi al personale sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri e sentito il parere del consiglio generale delle scuole slovene, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il presidente dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi ed un rappresentante eletto dal proprio seno dal consiglio direttivo dello stesso istituto partecipano alle conferenze dei presidenti degli istituti regionali, del centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

CAPO VI

NORME PER UNA CULTURA DELLA CONVIVENZA

ART. 34.

1. Nelle scuole dell'obbligo nei comuni di cui alla tabella *A* un'ora settimanale è dedicata all'insegnamento della lingua slovena, della storia degli sloveni e della geografia del territorio abitato dagli sloveni.

2. Il programma di tale studio è stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro cen-

tottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il consiglio generale delle scuole slovene e il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Per le scuole dell'obbligo nei comuni di cui alla tabella *B*, l'insegnamento di cui ai commi 1 e 2 viene istituito su richiesta del consiglio di circolo o d'istituto.

4. All'insegnamento di cui ai commi 1 e 2 provvedono gli insegnanti delle rispettive classi, se hanno una formazione adeguata. Negli altri casi provvedono insegnanti all'uopo formati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. In via transitoria possono essere impiegati per tale insegnamento gli insegnanti di ruolo delle scuole con lingua di insegnamento slovena.

ART. 35.

1. Nelle scuole secondarie superiori dei comuni di cui alle tabelle *A* e *B* ed in quelle in cui gravitano gli alunni provenienti dagli stessi comuni sono insegnate la lingua e la letteratura slovena con le modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato con medesimi criteri previsti al comma 2 dell'articolo 34.

ART. 36.

1. La presenza della minoranza slovena nelle province di Gorizia, Trieste e Udine costituisce un patrimonio culturale, la cui fruizione deve essere resa possibile a tutte le popolazioni che vivono in questo territorio.

2. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede ad apposite forme di sostegno alle iniziative ed alle istituzioni che si propongano la diffusione della cultura slovena in tutto il territorio regionale.

CAPO VII

COMPETENZE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

ART. 37.

1. In attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concorre con propri provvedimenti legislativi alla valorizzazione della lingua e della cultura slovena, nonché delle comunità che compongono la minoranza slovena, nei territori di cui alle tabelle *A* e *B*, nonché nei confronti degli emigranti appartenenti alla minoranza slovena ed ai loro familiari.

2. Sugli atti amministrativi di applicazione delle norme previste dalle leggi di cui al comma 1 esprime parere vincolante la rappresentanza della minoranza slovena così come istituita dall'articolo 38.

CAPO VIII

RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA

ART. 38.

1. È istituita la rappresentanza della minoranza linguistica slovena delle province di Gorizia, Trieste e Udine.

2. Essa è costituita da: ventuno consiglieri comunali, sette per Gorizia, sette per Trieste, sette per Udine, eletti tra i consiglieri comunali che si dichiarino appartenenti alla minoranza slovena al momento della convalida della loro elezione in un consiglio dei comuni di cui alla tabella *A*.

3. I membri della rappresentanza della minoranza slovena di cui al comma 2 sono designati dalle assemblee provinciali dei consiglieri comunali della minoranza slovena. Ogni consigliere può esprimere un massimo di quattro preferenze.

4. La sede della rappresentanza è costituita presso la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il cui presidente convoca ogni tre anni le assemblee provinciali dei consiglieri comunali della minoranza slovena per l'elezione dei membri della rappresentanza.

5. In sede di prima applicazione la rappresentanza è eletta con le modalità sopra indicate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione di appartenenza alla minoranza slovena deve essere effettuata dai consiglieri comunali interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La medesima modalità di dichiarazione ha valore per i membri delle assemblee delle comunità montane di cui all'articolo 6.

CAPO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 39.

1. La Repubblica italiana, attraverso le proprie articolazioni e competenze a livello statale, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali interessati, provvede a favorire i rapporti di carattere sociale, culturale, scientifico ed economico tra i cittadini italiani di lingua slovena di cui all'articolo 3 con la Repubblica socialista di Slovenia, in un quadro generale di collaborazione tra le popolazioni di confine.

ART. 40.

1. Qualsiasi atto tendente ad impedire o limitare ai cittadini italiani di lingua slovena di cui all'articolo 3 l'espletamento di propri diritti in quanto appartenenti alla minoranza slovena è punito con le pene previste dall'articolo 291 del codice penale.

TABELLA A

Provincia di Trieste:

Comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, S. Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

Provincia di Gorizia:

Comuni di Cormòns, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Gorizia, S. Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo.

Provincia di Udine:

Comuni di Tarvisio, Pontebba, Malborghetto-Valbruna, Resia, Tarcento, Lusevera, Taipana, Montenars, Nimis, Attimis, Faedis, Torreano, Pulfero, Savogna, Grimacco, Drenchia, San Leonardo, Stregna, Prepotto, S. Pietro al Natisone.

TABELLA B

Provincia di Gorizia:

Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, Staranzano.

Provincia di Udine:

Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Povoletto, Pradamano, Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, S. Giovanni al Natisone, Tavagnacco, Tricesimo, Udine.